

## SCHEMA INFORMATIVA PER L' ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO

**COSA SONO:** i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro si configurano come un periodo di apprendimento on the job finalizzato alla conoscenza del mondo del lavoro.

I tirocini **non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano la perdita dello stato di disoccupazione** eventualmente posseduto dal tirocinante. Ciò nonostante, sarà comunque necessario inoltrare la comunicazione obbligatoria mediante la procedura telematica UNILAV in via anticipata. La disciplina dei tirocini è regolamentata dalla legge nazionale n. 196/1997 (art. 18); dal D.M. 142/1998 e successive modifiche e dalla Legge Regionale del 5/8/2013 n. 23 pubblicata su BURP n. 109 del 7/8/2013.


**DESTINATARI:** Soggetti in età da lavoro, inoccupati, disoccupati, sospesi in regime di CIG, mobilità, iscritti ai Centri per l'impiego.

**DURATA:** La durata del tirocinio non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per un massimo di 30 gg. Tale termine è elevato a 12 mesi, prorogabili per un massimo di 12 mesi, se il tirocinio riguarda soggetti disabili. Al termine di tale periodo non vi è alcun obbligo per l'azienda di proseguire il rapporto di lavoro con il tirocinante.

**SOGGETTI OSPITANTI:** Tutti i datori di lavoro pubblici o privati che siano in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di diritto al lavoro dei disabili e che non abbiano effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio da attivare nei dodici mesi precedenti l'avvio. Il soggetto ospitante sarà tenuto a designare un tutor aziendale, che potrà seguire un massimo di 2 tirocinanti per volta, e ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

**LIMITI NUMERICI:** Ogni azienda potrà avere un numero di tirocinanti proporzionali al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza, secondo il seguente schema:

- da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante,
- da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti,
- con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti pari al 10% della forza lavoro a tempo indeterminato.



## **BENEFICI AZIENDALI:**

- L'azienda ospitante potrà scegliere liberamente il tirocinante;
- Potrà decidere il corrispettivo da dare al tirocinante, a partire da un compenso minimo di € 450,00 che rappresenta un costo aziendale da poter scaricare;
- Il tirocinante sarà coperto da una responsabilità civile verso i terzi e presso l'INAIL per infortuni sul luogo di lavoro;
- **Per l'intero periodo del tirocinio non è dovuto il versamento di contributi Previdenziali e Assistenziali, né maturano ferie/permessi/tfr.**

## **SERIVIZI OFFERTI DA FEDERDAT**

La Confederazione Generale Europea Datoriale è un'agenzia di intermediazione al lavoro riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con codice L219S060283 e, pertanto, soggetto promotore per l'attivazione dei tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro.

Il soggetto promotore si occuperà di tutti gli adempimenti connessi all'attivazione del tirocinio ed in particolare:

- Predisposizione della convenzione tra soggetto promotore e ospitante;
- Predisposizione del progetto formativo;
- Monitoraggio delle attività e redazione dell'attestazione finale.